



# COMUNE DI SANTA FLAVIA

## (Città Metropolitana di Palermo)

### Nucleo di Valutazione

#### Verbale n° 2 del 29.08.2024

Nel giorno 29.08.2024 ore 16,00 presso l'ufficio del Responsabile degli Affari generali avv. Patrizia Livigni del Comune di Santa Flavia, previa convocazione telefonica, si è riunito in seduta il Nucleo di Valutazione sul seguente ordine del giorno:

- 1- Insediamento del terzo componente Dr. Filippo Lo Coco
  1. Adempimenti conseguenti
  2. Ricognizioni sulla situazione degli adempimenti di cui alla *Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024*, Delibera Anac 213/2024 e successivo Decreto del Presidente dell'ANAC del 01.06.2024.

Dopo le presentazioni, i singoli componenti, nel riconfermare l'accettazione dell'incarico, rendono idonee dichiarazione circa l'insussistenza di causa di inconfiribilità ed incompatibilità, nonché l'assenza di conflitto di interesse alla data odierna.

Indi, il Dr Lo Coco sottoscrive, la convenzione, che disciplina, l'oggetto, le modalità di svolgimento dell'incarico, nonché gli obblighi e doveri, che i componenti e la Parte pubblica si impegnano, reciprocamente a rispettare.

Pertanto il collegio, prende atto che risultano presenti i tre componenti previsti nel decreto del Sindaco n.24 del 01.08.2024, nominati componenti del Nucleo di Valutazione per il triennio 2024-2027, segnatamente: Presidente l'avv. Serafina Buarnè e componenti i dottori Daniele Argento e Filippo Lo Coco. Espletate le predette procedure la dottoressa Li Vigni si allontana.

Il collegio ricorda che, il 31 maggio è il termine a cui riferirsi per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento al campione individuato dall'ANAC con la deliberazione 213/2024, avente ad oggetto: *"Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell'Autorità"*.

A tale proposito, il Collegio, prende atto che la attestazione, relativa al 31 maggio, non è stata effettuata dal precedente collegio poiché scaduto, pertanto, deve provvedere il segretario generale Dr. Furitano, quale RPCT.

La procedura è in corso di definizione, ancora alla data odierna. Ritardo causato, come riferito per le vie brevi dal segretario generale, in quanto, ancorché avviata nei termini non è stato possibile concluderla per problemi tecnici relativi alla registrazione sulla piattaforma dell'ANAC. Problemi già segnalati via PEC ed in corso di risoluzioni. Ad ogni modo, il Segretario generale ha assicurato che in breve conta di completare la procedura relativa all'attestazione.

Attestazione che deve contenere:

- ✓ le misure organizzative che sono state individuate per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi utili alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

- ✓ l'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

Pertanto, il collegio, resta in attesa della comunicazione da parte del Segretario generale. Per i successivi adempimenti, di competenza del presente NdV, il Presidente, ricorda che sarà necessario accreditarsi sull'apposita piattaforma

Il NdV sottolinea che RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione avrà cura ,entro il 30 novembre 2024, di assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità evidenziate ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Gli OIV/Nuclei, o il RPCT, come nel caso presente, che hanno evidenziato al 31 maggio 2024 nella scheda di rilevazione – formulata nell'applicativo web - carenze significative di pubblicazione nella colonna *“completezza di contenuto”*, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.

Il NdV dovrà annotare, nell'applicativo web fornito dall'ANAC, gli esiti di questo monitoraggio, nella specifica scheda, aggiornando entro il 30 novembre 2024, i valori attribuiti nella colonna *“completezza di contenuto”*. La scheda di monitoraggio, estraibile dall'applicativo web, dovrà essere pubblicata entro il 15 gennaio 2025 nella sezione «Amministrazione trasparente» o “Società trasparente” sotto-sezione di primo livello *«Controlli e rilievi sull'amministrazione»*, sotto-sezione di secondo livello *«Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe»*, *«Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione»*.

Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, nonché del rispetto delle scadenze, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

Ai fini di una fattiva collaborazione con il RPCT al quale sarà trasmesso il presente verbale, il NdV, sottolinea alcuni punti caratterizzanti le indicazioni operative di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, richiama l'attenzione su tali punti, anche alla luce e in prospettiva dell'adozione degli schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC, già sottoposti a consultazione e sui quali è stato espresso parere da parte del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rinvia alle citate indicazioni:

Gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione previsti dalla superiore Delibera Anac sono i seguenti:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15)
- 2) Performance (art. 10, co. 8, e art. 20)
- 3) Enti controllati (art. 22)
- 4) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
- 5) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
- 6) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 7) Servizi erogati (art. 32)
- 8) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)
- 9) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)

### **1) Consulenti e collaboratori (art. 15)**

Il presente obbligo non ha ulteriori sottosezioni, prevede la pubblicazione dei dati in tabelle. Per ciascun incarico di collaborazione o consulenza conferito vanno pubblicati:

- estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- curriculum vitae;
- dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
- attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
- Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Ai sensi del comma 2, dell'art. 15, la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

I compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente; Devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "Contratto di appalto di servizi" assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti, nel qual caso si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013.

Vanno ricondotti agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione tra gli altri quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'art. 7, comma 6-quater, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 75/2017, le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione.

Come da FAQ in materia di trasparenza, "nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Si ricorda che l'Autorità si è già espressa qualificando come consulenza l'affidamento di uno o più singoli incarichi di patrocinio legale diversamente dall'affidamento della complessiva gestione del servizio di assistenza legale, inquadrabile come appalto di servizi (cfr. Delibera ANAC 1310/2016, § 5.1). Pertanto, all'interno della sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "Contratto di appalto di servizi" assoggettato alla diversa disciplina dettata dal codice dei contratti. Infatti, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

In ultimo il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 ottobre 2023, nel tener conto della diversità tra l'incarico di un singolo patrocinio e quello della gestione di un intero contenzioso, rimette comunque a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione. In conclusione, nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la

rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori". L'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. In questo caso, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal Codice dei contratti, l'amministrazione appaltante deve pubblicare, relativamente a tali incarichi, le informazioni stabilite dalle norme richiamate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" (FAQ in materia di trasparenza).

I dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati tempestivamente dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

Si ricorda che gli incarichi conferiti o autorizzati da un'amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione "Personale" - "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

## **2) Performance (art. 10, co. 8, e art. 20)**

La sottosezione "Performance" si compone delle seguenti 8 sotto-sezioni di 2 livello:

- Sistema di misurazione e valutazione della Performance
- Piano della Performance
- Relazione sulla Performance
- Ammontare complessivo dei premi da pubblicare in tabelle con le seguenti informazioni:
  - ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
  - ammontare dei premi effettivamente distribuiti
- Dati relativi ai premi, da pubblicare in tabelle, con le seguenti informazioni:
  - criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio
  - distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
  - grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
- Benessere organizzativo

I dati di cui all'art. 20 commi 1 e 2 vanno pubblicati in forma aggregata.

Si fa presente che viene previsto, infra, dal parere del Garante agli schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC di indicare nello schema esclusivamente:

**A.** il valore del premio distribuito inteso come “ammontare complessivo dei trattamenti accessori/premi” (distinguendo l’importo complessivo del premio stanziato e l’importo complessivo premio erogato);

**B.** informazioni più specifiche relative ai trattamenti accessori/premi effettivamente erogati al personale, specificando, in particolare: - informazioni relative alla “distribuzione” del trattamento accessorio per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale indicando il trattamento accessorio erogato per ciascuna qualifica, su base annua; - valori relativi all’“entità” del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale, indicando il premio mediamente percepito per ciascuna qualifica; - valori relativi alla “differenziazione” nell’utilizzo della premialità del personale dirigenziale e non dirigenziale, indicando l’“incidenza percentuale” nell’erogazione del premio per ciascuna qualifica;

**C.** criteri utilizzati per la misurazione e la valutazione: - ad esempio: qualità del lavoro prestato, risultati raggiunti, qualità della preparazione, osservanza dei doveri d’ufficio, attitudine ad assumere maggiori responsabilità, competenze dimostrate (eventualmente indicando il peso percentuale attribuito a ciascuna voce)”.

### **3) Enti controllati (art. 22)**

La sottosezione “Enti controllati” si compone delle seguenti 4 sotto sezioni di 2 livello:

- Enti pubblici vigilati;
- Società partecipate;
- Enti di diritto privato controllati;
- Rappresentazione grafica.

#### *1. Enti pubblici vigilati*

I dati, da pubblicare in formato tabellare, per ciascun ente pubblico, comunque denominato, istituito, vigilato e finanziato dall'amministrazione ovvero per il quale l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle

attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, sono i seguenti:

- ragione sociale;
- misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
- numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio);
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
- incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio);
- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, mediante link al sito dell'ente;
- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico mediante link al sito dell'ente;
- Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati.

Tutte le pubblicazioni della presente sezione devono essere aggiornate annualmente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013.

## 2. Società partecipate

Oltre alle informazioni di cui al precedente elenco, per le società partecipate le Amministrazioni pubblicano tempestivamente, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013, i seguenti provvedimenti che le riguardano:

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d-bis del D.lgs. n. 33/2013:

- Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica
- Acquisto di partecipazioni in società già costituite
- Gestione delle partecipazioni pubbliche;
- Alienazione di partecipazioni sociali
- Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati
- Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.lgs. n. 175/2016:

- I provvedimenti, di cui all'art. 19, comma 5 del D.lgs. n. 175/2016, con cui le amministrazioni pubbliche si fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate;
- I provvedimenti, di cui all'art. 19, comma 6 del D.lgs. n. 175/2016, con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

### *3. Enti di diritto privato controllati*

I dati, da pubblicare in formato tabellare, per ciascun ente di diritto privato, comunque denominato, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, sono i seguenti:

- ragione sociale;
- misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo;
- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico mediante link al sito dell'ente;
- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico mediante link al sito dell'ente;
- Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati.

Tutte le pubblicazioni della presente sezione devono essere aggiornate annualmente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013.

### *4. Rappresentazione grafica*

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Tutte le pubblicazioni della presente sezione devono essere aggiornate annualmente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013.

#### **4) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)**

La sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" si compone delle seguenti 2 sotto sezioni di 2 livello:

- Criteri e modalità, Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
- Atti di concessione, Atti di concessione, da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali, Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Per ciascun atto:

- 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
- 2) importo del vantaggio economico corrisposto
- 3) norma o titolo a base dell'attribuzione
- 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
- 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
- 6) link al progetto selezionato
- 7) link al curriculum del soggetto incaricato

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Si fa presente che i dati pubblicati in tabelle devono contenere un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali, avendo attenzione all'art.26, c 4 del D.Lgs n. 33/2013 (è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo

stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013);

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio in quanto costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.

Si ricorda che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Qualora l'amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.

### **5) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)**

La sottosezione "**Beni immobili e gestione patrimonio**" si compone delle seguenti 2 sotto sezioni di 2 livello:

- Patrimonio immobiliare, Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
- Canoni di locazione o affitto, Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Con riferimento ai beni immobili e alla gestione del patrimonio immobiliare le pubbliche amministrazioni, ferme restando le previsioni dell'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, sono tenute a pubblicare:

- a) le informazioni identificative degli immobili posseduti;
- b) le informazioni identificative degli immobili detenuti;
- c) le informazioni sui canoni di locazione o di affitto versati o percepiti;

Nel caso in cui non siano posseduti e/o detenuti immobili nonché previsti canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, è comunque necessario dare specifica evidenza di tale circostanza. Il fine della pubblicazione di tali dati è quello di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali.

Ogni amministrazione è tenuta a rendere pubblico il patrimonio immobiliare a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto. Appare opportuno che venga specificato nella sottosezione Patrimonio immobiliare anche il titolo in forza del quale si possiede o detiene. Ciò in quanto, in generale, tutti i beni patrimoniali, non solo quelli di proprietà, generano oneri nel bilancio dell'amministrazione connessi anche semplicemente al loro mantenimento.

L'Autorità ritiene, al fine di garantire una pubblicazione uniforme per tutte le amministrazioni, che sia opportuno che le informazioni sugli immobili siano rese sulla base dei dati catastali.

Si rappresenta, con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sussiste l'obbligo di pubblicare l'elenco degli immobili posseduti e dei canoni di locazione percepiti dall'amministrazione, senza tuttavia indicare i nominativi dei locatari o comunque gli elementi idonei ad identificarli. Ciò in quanto gli assegnatari degli alloggi popolari si connotano per essere soggetti che si trovano in situazioni di disagio economico-sociale e spesso in particolari condizioni di salute e, dunque, la pubblicazione dei nominativi consentirebbe di disvelare questa loro condizione. Nell'elenco degli immobili dovranno essere inclusi, dandone apposita evidenza, anche quelli per i quali non risultano percepiti canoni di locazione.

Altresì va pubblicato l'elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti agli enti locali aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione, Art. 48, comma 3, lettera c) del D.lgs. N. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia);

## **6) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)**

La sotto sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" si compone delle seguenti 3 sotto sezioni di 2 livello:

- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, con la distinzione dei seguenti singoli obblighi:

-Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;  
-Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

-Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009);

-Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

- Organismi di revisione amministrativa e contabile, Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio;
- Corte dei Conti, Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici;

Ribadisce il Garante che per il Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance, per la Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione e per gli altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, vanno pubblicati procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti (Cfr. art 31).

### **7) Servizi erogati (art. 32)**

La sottosezione “**Servizi erogati**” si compone delle seguenti 3 sotto sezioni di 2 livello:

- Carta dei servizi e standard di qualità, Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici,
- Class action, con la distinzione dei seguenti singoli obblighi:
  - Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, -
  - Sentenza di definizione del giudizio
- Misure adottate in ottemperanza alla sentenza
- Costi contabilizzati, da pubblicare in tabelle, Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
- Liste di attesa, da pubblicare in tabelle, Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

- Servizi in rete, Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Secondo le faq Anac, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono pubblicare e aggiornare tempestivamente la carta di servizi, o il documento analogo, ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati. La carta dei servizi, anche in considerazione delle funzioni, delle dimensioni e dell'organizzazione del soggetto su cui grava l'obbligo di pubblicazione, può alternativamente consistere in un unico documento o essere articolata in più documenti, distinti per materia o per divisioni/articolazioni dell'ente.

Inoltre, una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti, sia finali sia intermedi, devono essere pubblicati i costi contabilizzati di tali servizi, senza distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, e il loro andamento nel tempo. Quest'ultimo dato presuppone una opportuna distinzione per annualità dei costi contabilizzati.

Si ricorda che per "costi contabilizzati" dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l'erogazione di ciascun servizio;

Sono tenuti alla pubblicazione sia le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, sia i gestori di servizi pubblici.

Si ricorda di attenzionare la pubblicazione del collegamento ipertestuale all'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla Trasparenza servizio di gestione dei rifiuti, costituita ai sensi della deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019, Deliberazione ANAC n. 803 del 7 ottobre 2020; in relazione alla pubblicazione delle informazioni relative alla class action, va esclusa la pubblicazione dei nomi delle parti, laddove si tratti di persone fisiche;

## **8) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)**

La sottosezione "**Pagamenti dell'amministrazione**" si compone delle seguenti 4 sotto sezioni di 2 livello:

- Dati sui pagamenti, da pubblicare in tabelle, Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
- Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale, da pubblicare in tabelle, Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio

in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

- Indicatore di tempestività dei pagamenti, distinto nei singoli obblighi:

-Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) - Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti,

-Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

- IBAN e pagamenti informatici, Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

#### *Dati sui pagamenti*

L'ANAC con la deliberazione n. 1310/2016, individua le seguenti tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento dell'attività istituzionale da parte delle amministrazioni:

#### *Uscite correnti*

- Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti

#### *Uscite in conto capitale*

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie

Per ciascuna delle tipologie di spesa sopra elencate, l'Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando:

- nominativi dei "beneficiari

- la data di effettivo pagamento

negli schemi standard predisposti da Anac e sottoposti a consultazione sono previsti le seguenti tipologie

**uscite correnti:**

- Acquisto di beni e di servizi
- Contributi in conto esercizio
- Interessi passivi
- Altre spese per attività finanziarie
- Altre spese correnti

***Uscite in conto capitale:***

- Investimenti in beni materiali
- Investimenti in beni immateriali
- Investimenti in attività finanziarie
- Contributi in conto capitale
- Altre spese in conto capitale

Il garante nel suo parere agli schemi prevede *“ la pubblicazione delle sole categorie dei beneficiari o, in alternativa, laddove tale soluzione appaia troppo onerosa per i soggetti chiamati ad adempiere gli obblighi di pubblicazione”, e l’esclusione della pubblicazione” dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei pagamenti, qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (come correttamente indicato nello schema), anche l’esclusione della pubblicazione di pagamenti inferiori a € 1000 nell’anno solare nei confronti del medesimo beneficiario come previsto dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 tramite l’adozione di adeguate misure tecniche (es.: omissis, oscuramento dei dati, ecc.)”*

**Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare complessivo dei debiti**

*“A decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni (...) è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché*

*l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (...)*”;

- L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti da pubblicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
- L'indicatore dei tempi medi di pagamento trimestrale da pubblicare entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce.
- Le Amministrazioni altresì pubblicano, nella presente sotto sezione, con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, e trimestralmente, l'ammontare complessivo dei debiti, inteso come la somma degli importi delle fatture scadute al termine di ciascun periodo di riferimento e il numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un'interpretazione coerente delle disposizioni dell'art. 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle p.a./enti, ivi inclusi singoli professionisti.

### ***IBAN e pagamenti informatici***

Con deliberazione ANAC n. 77 del 16 febbraio 2022 l'Autorità ha fornito indicazioni circa le modalità di pubblicazione dei dati dei pagamenti informatici, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 33/2013, per tutte le amministrazioni tenute all'adesione obbligatoria al sistema PagoPA, di cui di cui all'art 5. del CAD.

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; gli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici; gli enti pubblici economici previsti nell'elenco annuale Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicano all'interno della sezione "Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione -IBAN e pagamenti informatici" le seguenti informazioni:

- la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
- se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA, ovvero:
- "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
- Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;

- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;
- per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Al fine di evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il sistema pagoPA, è fatto divieto per tutti i soggetti tenuti per legge all'adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l'IBAN di accredito.

Qualora si sia ancora in attesa dell'integrazione centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d'Italia e della Ragioneria dello Stato, in via residuale e temporanea, deve essere pubblicato il codice IBAN del conto corrente per la gestione delle entrate, sempre nella sezione indicata in precedenza.

### **9) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)**

Il presente obbligo "Pianificazione e governo del territorio" non ha ulteriori sotto sezioni, i dati vanno pubblicati in tabelle.

Ai sensi del comma 1, dell'art. 39, le amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, quali:

- piani territoriali;
- piani di coordinamento;
- piani paesistici;
- strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti.

Altresì ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si deve provvedere alla pubblicazione in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata della documentazione relativa a:

- ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente;
- delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.

Tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche il Documento programmatico preliminare, contenente gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale, nonché i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere).

Per quanto sopra rappresentato il NdV ricorda che è necessario prestare attenzione al formato dei documenti oggetto di pubblicazione: i pdf originati da scansione ed i documenti in excel / word NON sono considerati formato aperto. A questo proposito è consigliabile la lettura attenta dell'allegato 5 – paragrafo 3 - alla delibera ANAC di riferimento n. 201 del 13 aprile 2022, in cui è evidenziato come procedere;

Va, altresì, rilevato che come indicato nel PNA 2019, di cui alla deliberazione ANAC n. 1064/2019, nel caso in cui nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o perché l'obbligo non è applicabile alla specifica tipologia di amministrazione, va riportato il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati", etc.), le sotto sezioni vuote, senza contenuti, vengono considerati dall' l'Autorità come casi di omessa pubblicazione. E' necessaria l'indicazione della data di aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione (documento,)

L'ANAC ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento;

Si fa presente che per l'inserimento di dati e informazioni, è possibile effettuare collegamenti con altre parti del portale web istituzionale che contengono i medesimi contenuti, purché abbiano i requisiti di completezza e aggiornamento richiesti dalla normativa

Si ricorda, altresì, che come previsto dall'art.8 del D.Lgs. 33/2013, 3. *"I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli*

*articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5", comma così modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 97 del 2016.*

Il Nucleo di Valutazione, concludendo i lavori:

- ribadisce l'importanza che la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, venga aggiornata in conformità alla previsione normativa;
- dispone che copia del presente verbale venga trasmessa, al Sindaco, al Segretario Comunale, affinché, nella qualità di RPCT, ne dia comunicazione ai dipendenti incaricati di E.Q., perché ne abbiano legittima e opportuna conoscenza e per i relativi provvedimenti di competenza.

Alle ore 16.45 si conclude la riunione, stabilendo di autoconvocarsi, a breve, per il proseguimento delle attività di competenza.

Santa Flavia, 29.08.2024

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

F.to Presidente Avv. Serafina Buarnè

F.to Componente Dr Daniele Argento

F.to Componente Dr. Filippo Lo Coco